

Focus Team Capital Markets

16 Aprile 2020

Focus Team Capital Markets

Focus Team leader
Debt Capital Markets

Massimiliano Danusso
massimiliano.danusso@belex.com
 Tel. +44-20-76536888

Focus Team leader
Equity Capital Markets

Vittoria Giustiniani
vittoria.giustiniani@belex.com
 Tel. +39-02-771131



Autori

Barbara Napolitano
Barbara.Napolitano@belex.com
 Tel. +39-06-84551

Francesco Maria Farracchiati
FrancescoMaria.Farracchiati@belex.com
 Tel. +44-20-76536888

Carlotta Marconi
Carlotta.Marconi@belex.com
 Tel. +39-06-84551

CONSOB: fino al prossimo 11 luglio ridotte le soglie ai fini della comunicazione delle partecipazioni rilevanti e della “dichiarazione di intenzioni” ex art. 120 TUF

1. Riduzione delle soglie

Con le delibere n. 21326 (avente a oggetto la riduzione delle soglie percentuali iniziali di comunicazione ex art. 120, comma 2-bis TUF⁽¹⁾ per le partecipazioni azionarie) e n. 21327 (avente a oggetto la riduzione della soglia percentuale iniziale di comunicazione ai sensi dell’art. 120, comma 4-bis TUF per le dichiarazioni degli obiettivi) CONSOB ha emanato due provvedimenti attuativi del decreto-legge n. 23/2020 (c.d. “Decreto Liquidità”) rilevanti in materia di trasparenza.

A partire dall’11 aprile e **fino all’11 luglio prossimo**, salvo revoca anticipata, sono ridotte, per ben 104 società quotate in Italia, le soglie rilevanti ai fini degli obblighi di *disclosure* ai sensi dell’art. 120 del TUF. In particolare, l’Autorità si è avvalsa della facoltà prevista dall’art. 17 del Decreto Liquidità ⁽²⁾ di ridurre:

- (a) dal 3% **all’1% le soglie per le società “non PMI”** e dal 5% **al 3% per le società “PMI”** ai fini della **comunicazione di acquisto di partecipazioni rilevanti**;
- (b) dal 10% **al 5% le soglie** ai fini degli obblighi di **dichiarazione di intenzioni**, vale a dire l’obbligo in capo agli investitori di rendere noti, al superamento di una determinata soglia, i propri obiettivi di investimento per il periodo relativo ai successivi sei mesi. Restano ferme le ulteriori soglie del 10%, 20% e 25%.

I provvedimenti coinvolgono 104 emittenti – il cui elenco è riportato in calce al presente documento – incluse le 48 società quotate sul MTA che nel mese di marzo sono state classificate quali “società ad elevato valore corrente

⁽¹⁾ D.Lgs. n. 58 del 1998.

⁽²⁾ Al riguardo, si veda la nota pubblicata da BonelliErede in data 10 aprile 2020.

This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only. It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship.

di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso”, in quanto aventi una capitalizzazione superiore a Euro 500 milioni alla data del 31 dicembre 2019 ⁽³⁾. Per effetto del Decreto Liquidità, che ha ampliato l’ambito di applicazione degli obblighi di trasparenza, viene quindi meno il criterio dell’*“elevato valore di mercato”*, riconoscendosi come unico criterio la *“diffusione dell’azionariato”*.

Restano fuori dal perimetro di applicazione dei due provvedimenti gli emittenti controllati di diritto, vale a dire quelli in cui vi sia un azionista che detenga almeno il 50% più un’azione nel capitale sociale.

2. Esenzioni dagli obblighi di dichiarazione di intenzioni

CONSOB ha, inoltre, integrato il Regolamento 11971/1999 (il **“Regolamento Emittenti”**), aggiungendo un nuovo articolo 122-ter, al fine di disciplinare le **esenzioni** dall’obbligo di comunicare la “dichiarazione di intenzioni” ⁽⁴⁾.

Le **esenzioni** ivi previste consistono in:

- (a) ipotesi che coincidono con taluni **casi di esenzione** dal lancio di **OPA obbligatoria** di cui all’art. 49, comma 1 del Regolamento

⁽³⁾ In considerazione delle nuove misure, CONSOB ha contestualmente abrogato la delibera n. 21304 del 17 marzo 2020 che ha introdotto l’obbligo per le predette 48 società quotate.

⁽⁴⁾ Il testo dell’art. 122-ter, di seguito riportato, è stato adottato con la delibera n. 21320 del 7 aprile 2020:

“1. L’obbligo di effettuare la dichiarazione prevista dall’articolo 120, comma 4-bis, del Testo unico, al superamento delle soglie ivi indicate, non sussiste:

a) nei casi indicati dall’articolo 49, comma 1, lettere a), limitatamente all’ipotesi in cui un socio dispone da solo della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria dell’emittente quotato, c), d) e b);

b) quando l’acquisto della partecipazione è anche idoneo a determinare l’obbligo di offerta ai sensi dell’articolo 106, commi 1 o 1-bis, del Testo unico, e ricorre una delle esenzioni previste dall’articolo 49, comma 1, lettere b) o g);

c) nei casi indicati dall’articolo 119-bis, commi 3, lettere a), b) e c-ter), 5 e 6;

d) fermo quanto previsto dall’ultima parte dell’articolo 49, comma 1, lettera d-bis), se il raggiungimento o il superamento delle soglie è determinato da modifiche del capitale sociale e/o del numero dei diritti di voto, sulla base delle informazioni pubblicate dall’emittente ai sensi dell’articolo 85-bis;

e) per le società di gestione che acquistano partecipazioni, anche in forma aggregata, in emittenti quotati nell’ambito delle attività di gestione di cui all’articolo 116-terdecies, comma 1, lettera e), esercitata secondo le condizioni definite nella direttiva 2009/65/UE, o per i soggetti extra-UE che svolgono un’attività per la quale, se avessero la sede legale o l’amministrazione centrale in uno Stato dell’UE, sarebbe necessaria l’autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/65/UE, nonché per i FLA italiani non riservati a investitori professionali e per i FLA UE la cui normativa nazionale applicabile preveda limiti all’investimento e condizioni equivalenti a quelli disposti dalla normativa italiana con riferimento ai FLA non riservati a investitori professionali;

f) se l’acquisto della partecipazione determina l’obbligo o è effettuato nell’ambito di un’offerta pubblica di acquisto o scambio comunicata al mercato.

2. La dichiarazione è effettuata entro i termini previsti dall’articolo 121, mediante l’utilizzo del modello previsto nell’Allegato 4 in un formato elettronico ricercabile. Si applica l’articolo 122.

3. Nei casi di cui al comma 1, ad eccezione della lettera c), la sussistenza di una causa di esenzione è indicata nel modello previsto nell’Allegato 4 per la comunicazione della partecipazione rilevante.”.

Emittenti ⁽⁵⁾, e segnatamente quelli di cui a:

- **lettera a)**, limitatamente all'ipotesi in cui un azionista disponga, da solo, della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria dell'emittente;
 - **lettera c)**, laddove la partecipazione sia acquisita a seguito di trasferimento fra società, in cui lo stesso o gli stessi soggetti dispongano, anche congiuntamente e/o indirettamente, della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria;
 - **lettera d)**, quando il superamento della soglia è determinato dall'esercizio di diritti di opzione, di sottoscrizione o di conversione originariamente spettanti;
 - **lettera h)**, quando l'acquisto è conseguente a successioni o ad atti tra vivi a titolo gratuito;
- (b) quando l'acquisto della partecipazione è **anche** idoneo a determinare l'obbligo di offerta ai sensi dell'art. 106, commi 1 o 1-bis, TUF e, al contempo, ricorre una delle seguenti ulteriori esenzioni previste dall'art. 49, comma 1, del Regolamento Emittenti:
- **lettera b)** ⁽⁶⁾, ossia in ipotesi di ricapitalizzazione o

⁽⁵⁾ L'art. 49, il comma 1, del Regolamento Emittenti prevede che:

“L'obbligo di offerta previsto dall'art. 106 non sussiste se:

a) un altro socio, o altri soci congiuntamente, dispongono della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria;

[omissis]

c) la partecipazione è acquisita a seguito di trasferimento fra società in cui lo stesso o gli stessi soggetti dispongono, anche congiuntamente e/o indirettamente tramite società controllata ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria o è acquisita a seguito di trasferimento tra una di queste società e tali soggetti;

d) il superamento della soglia è determinato dall'esercizio di diritti di opzione, di sottoscrizione o di conversione originariamente spettanti;

[omissis]

h) è conseguente a successioni o ad atti tra vivi a titolo gratuito.”.

⁽⁶⁾ Tale lettera **b)** dell'art. 49, il comma 1, del Regolamento Emittenti prevede che:

“L'obbligo di offerta previsto dall'art. 106 non sussiste se:

[omissis]

b) il superamento della soglia rilevante si realizza:

1) in presenza di una ricapitalizzazione della società quotata ovvero altro intervento di rafforzamento patrimoniale e la società versa in una situazione di crisi attestata da:

(i) ammissione a una procedura concorsuale prevista dal R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 o da altre leggi speciali;

(ii) omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i debitori, ai sensi dell'articolo 182-bis del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942, reso noto al mercato;

(iii) richieste formulate da un'autorità di vigilanza prudenziale, nel caso di gravi perdite, al fine di prevenire il ricorso all'amministrazione straordinaria o alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi del Testo unico, del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005;

2) in assenza di altri acquisti effettuati o pattuiti nei dodici mesi precedenti, esclusivamente tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale della società quotata, con esclusione del diritto di opzione, idoneo a consentire, anche attraverso una ristrutturazione del debito, il risanamento dell'esposizione debitoria

- rafforzamento patrimoniale, o risanamento debitorio in situazioni di crisi;
- **lettera g) (7)**, ossia in casi di fusioni o scissioni approvate senza il voto contrario della maggioranza delle minoranze;
- (c) **in altre ipotesi di acquisto che non comportino esercizio dei diritti di voto intervenuti nella gestione e, segnatamente, negli acquisti eseguiti nei seguenti casi indicati dall'art. 119-bis del Regolamento Emittenti:**
- **comma 3, lettera a)**, a fini di compensazione e liquidazione delle azioni entro il ciclo di negoziazione e alle controparti centrali per le azioni oggetto delle operazioni da esse garantite (8);
 - **comma 3, lettera b)**, da chi detiene le azioni nell'ambito del servizio di custodia e i diritti di voto sono esercitati in base a istruzioni fornite dagli azionisti mediante istruzioni scritte (9);
 - **comma 3, lettera c-ter)**, relativo al caso di diritti di voto riferiti alle azioni acquistate a fini di stabilizzazione, purché i diritti di voto non siano esercitati né utilizzati per intervenire nella

dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria, posto in essere in esecuzione di un piano di risanamento:

(i) che sia reso noto al mercato;

(ii) che attesti l'esistenza di una situazione di crisi;

(iii) la cui ragionevolezza sia certificata da un professionista ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942;

3) in presenza di una situazione di crisi, non riconducibile a una delle situazioni descritte ai numeri 1) e 2), purché

(i) qualora l'operazione sia di competenza dell'assemblea anche ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5, del codice civile, la relativa delibera, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, sia approvata, senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dall'acquirente, dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza anche relativa purché superiore al 10 per cento;

(ii) qualora l'operazione non sia oggetto di delibera assembleare, essa sia approvata con il voto favorevole della maggioranza dei soci, diversi dai soggetti indicati al numero 3), punto (i), che si siano espressi mediante una dichiarazione contenuta su apposita scheda predisposta e messa a disposizione dalla società [...]."

(7) Tale **lettera g) dell'art. 49, comma 1**, del Regolamento Emittenti si riferisce a un'ipotesi "conseguente ad operazioni di fusione o scissione approvate con delibera assembleare della società i cui titoli dovrebbero altrimenti essere oggetto di offerta e, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dal socio che acquista la partecipazione superiore alla soglia rilevante e dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto tra loro, la partecipazione di maggioranza anche relativa purché superiore al 10 per cento".

(8) L'art. **119-bis, comma 3, lettera a)** del Regolamento Emittenti prevede che: "a coloro che acquisiscono le azioni esclusivamente al fine della compensazione e liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto le predette azioni entro il ciclo di negoziazione e alle controparti centrali per le azioni oggetto delle operazioni da esse garantite e sottoposte a procedure esecutive, nei limiti temporali richiesti per il completamento di dette procedure;"

(9) L'art. **119-bis, comma 3, lettera b)** del Regolamento Emittenti prevede che: "a coloro che detengono le azioni nell'ambito della prestazione del servizio di custodia di azioni, purché questi ultimi possano soltanto esercitare i diritti di voto inerenti a dette azioni secondo istruzioni fornite per iscritto o con mezzi elettronici dagli azionisti cui spetta il diritto di voto;"

- gestione dell'emittente ⁽¹⁰⁾;
- **comma 5**, con riferimento alle azioni acquisite o cedute dalla BCE o dalle banche centrali nazionali nell'esercizio delle loro funzioni di autorità monetarie ⁽¹¹⁾;
 - **comma 6**, in cui si prevedono operazioni di breve durata a condizione che i diritti di voto, inerenti a tali azioni, non siano esercitati ⁽¹²⁾.
- (d) se il raggiungimento o il superamento delle soglie è **determinato da modifiche del capitale sociale e/o del numero dei diritti di voto**, sulla base delle informazioni pubblicate dall'emittente ai sensi dell'art. 85-*bis* del Regolamento Emittenti ⁽¹³⁾, fermo quanto previsto dall'ultima parte dell'art. 49, comma 1, lettera d-*bis*) ⁽¹⁴⁾, ossia salvo che il soggetto interessato abbia acquistato, anche di concerto, una partecipazione che, calcolata in rapporto al numero complessivo dei titoli emessi dall'emittente che attribuiscono il diritto di voto sui medesimi argomenti, ecceda le soglie rilevanti ai fini dell'OPA obbligatoria ⁽¹⁵⁾;
- (e) **per le società di gestione che acquistano partecipazioni**, anche in forma aggregata, in emittenti quotati nell'ambito delle attività di gestione regolata ⁽¹⁶⁾ esercitata secondo le condizioni

⁽¹⁰⁾ L'art. **119-bis, comma 3, lettera c-ter** del Regolamento Emittenti prevede che: "ai diritti di voto riferiti alle azioni acquistate ai fini di stabilizzazione in conformità all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 596/2014 e delle relative norme tecniche di attuazione purché i diritti di voto inerenti a tali azioni non siano esercitati né altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell'emittente."

⁽¹¹⁾ L'art. **119-bis, comma 5**, del Regolamento Emittenti prevede che: "Gli articoli 117 e 118, comma 1, lettera a), non si applicano alle azioni acquisite o cedute dalla Banca Centrale Europea e dalle Banche centrali nazionali degli Stati membri nell'esercizio delle loro funzioni di autorità monetarie, comprese le azioni date o ricevute in pegno, le azioni oggetto di operazioni pronti contro termine o di analoghi contratti di liquidità, a fini di politica monetaria o nell'ambito di un sistema di pagamento."

⁽¹²⁾ L'art. **119-bis, comma 6**, del Regolamento Emittenti, prevede che: "L'esenzione di cui al comma precedente si applica alle operazioni di breve durata e a condizione che i diritti di voto inerenti a tali azioni non siano esercitati."

⁽¹³⁾ L'art. 85-*bis* del Regolamento Emittenti elenca le informazioni da comunicare al pubblico e alla Consob in occasione di modifiche al capitale sociale.

⁽¹⁴⁾ La lettera d-*bis*) fa riferimento alle ipotesi "nelle società i cui statuti consentono la maggioranza del diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, il superamento della soglia è determinato dalla riduzione del numero complessivo dei diritti di voto esercitabili sugli argomenti indicati dall'articolo 105 del Testo unico, salvo che il soggetto interessato abbia acquistato, anche di concerto, una partecipazione che, calcolata in rapporto al numero complessivo dei titoli emessi dall'emittente che attribuiscono il diritto di voto sui medesimi argomenti, ecceda le soglie indicate dai commi 1, 1-bis, 1-ter e comma 3, lettera b), dell'articolo 106 del Testo unico".

⁽¹⁵⁾ Indicate dai commi 1, 1-bis, 1-ter e comma 3, lettera b), dell'art. 106 TUF.

⁽¹⁶⁾ Ai sensi dell'art. 116-*terdecies*, comma 1, lettera e) del Regolamento Emittenti, vale a dire "le SGR, le SICAV, le società di gestione armonizzate, i soggetti comunitari che esercitano l'attività di gestione collettiva del risparmio alle condizioni definite nella direttiva 2009/65 UE e/o nella direttiva 2011/61/UE e che sono vigilati in conformità alla legislazione del proprio ordinamento nonché i soggetti extracomunitari che svolgono un'attività per la quale, se avessero la sede legale o

definite nella direttiva 2009/65/UE ⁽¹⁷⁾, o per i soggetti extra-UE che svolgono un'attività per la quale, se avessero la sede legale o l'amministrazione centrale in uno Stato UE, sarebbe necessaria l'autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/65/UE, **nonché per i FIA italiani non riservati a investitori professionali** e per i **FIA UE**, la cui normativa nazionale applicabile preveda limiti all'investimento e condizioni equivalenti a quelli disposti dalla normativa italiana con riferimento ai FIA non riservati a investitori professionali;

- (f) se l'acquisto della partecipazione determina l'obbligo, ovvero è effettuato, **nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto o scambio comunicata al mercato.**

Emittenti quotati non PMI ad azionariato diffuso (non controllati di diritto)

1	A2A SPA
2	ANIMA HOLDING SPA
3	ASSICURAZIONI GENERALI SPA
4	ASTM SPA
5	ATLANTIA SPA
6	AZIMUT HOLDING SPA
7	BANCA MEDIOLANUM SPA
8	BANCA POPOLARE DI SONDRIO, SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
9	BANCO BPM SPA
10	BPER BANCA SPA
11	CERVED GROUP SPA
12	ENEL SPA
13	ENI SPA
14	FINECOBANK BANCA FINECO SPA
15	HERA SPA (HOLDING ENERGIA RISORSE AMBIENTE)
16	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA -INWIT
17	INTERPUMP GROUP SPA
18	INTESA SANPAOLO SPA
19	IREN SPA
20	ITALGAS SPA
21	ITALMOBILIARE SPA
22	LEONARDO - SOCIETA' PER AZIONI
23	MEDIASET SPA
24	MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA
25	MONCLER SPA
26	OVS SPA
27	PIRELLI & C. SPA
28	PRYSMIAN SPA
29	SAIPEM SPA
30	SALINI IMPREGILO SPA
31	SANLORENZO SPA

l'amministrazione centrale in uno Stato comunitario, sarebbe necessaria l'autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/65 UE e/o della direttiva 2011/61/UE".

⁽¹⁷⁾ Concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materie di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OIVCM).

32	SARAS SPA RAFFINERIE SARDE
33	SNAM SPA
34	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA
35	TELECOM ITALIA SPA
36	TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA
37	UNICREDIT SPA
38	UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA
39	UNIPOL GRUPPO SPA

Emittenti quotati PMI ad azionariato diffuso (non controllati di diritto)

1	ACOTEL GROUP SPA
2	ACSM-AGAM SPA
3	AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA SPA
4	ALKEMY SPA
5	AVIO SPA
6	BANCA FARMAFACTORING SPA
7	BANCA FINNAT EURAMERICA
8	BANCA SISTEMA SPA
9	BASIC NET SPA
10	BASTOGI SPA
11	BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA
12	BF SPA
13	BIALETTI INDUSTRIE SPA
14	BIOERA SPA
15	BORGOSIESA SPA
16	CALEFFI SPA
17	CAREL INDUSTRIES SPA
18	CELLULARLINE SPA
19	CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA SPA
20	CHL - CENTRO HL DISTRIBUZIONE SPA
21	CIR SPA
22	CLASS EDITORI SPA
23	COIMA RES SPA SHQ
24	COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA - CIA SPA
25	CREDITO VALTELLINESE SPA
26	CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA
27	DIGITAL BROS SPA
28	DOVALUE SPA
29	ELEN. SPA
30	ENERVIT SPA
31	EPRICE SPA
32	EQUITA GROUP SPA
33	ESPRINET SPA
34	EUKEDOS SPA
35	EUROTECH SPA
36	GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA
37	GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA
38	GRUPPO MUTUIONLINE SPA
39	GUALA CLOSURES SPA
40	IGD - IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SHQ SPA
41	ILLIMITY BANK SPA
42	ITWAY SPA
43	LA DORIA SPA
44	LVENTURE GROUP SPA

45	MOLECULAR MEDICINE SPA
46	MONDO TV SPA
47	OLIDATA SPA
48	OPENJOBMETIS SPA
49	ORSERO SPA
50	PRIMA INDUSTRIE SPA
51	RATTI SPA
52	RCS MEDIAGROUP SPA
53	RETELIT SPA - RETI TELEMATICHE ITALIANE SPA
54	RISANAMENTO SPA
55	ROSS SPA
56	SABAF SPA
57	SAES GETTERS SPA
58	SAFILO GROUP SPA
59	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA
60	TECHEDGE SPA
61	TESMEC SPA
62	TISCALI SPA
63	TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA
64	TXE E-SOLUTIONS SPA
65	UNIEURO SPA



Focus Team Capital Markets

Il Focus Team è una costellazione di competenze in diversi ambiti di attività con focus sul *capital markets*.

Massimiliano Danusso

Bancario e Finanziario

Vittoria Giustiniani

Societario

Antonio La Porta

Bancario e Finanziario

Carlo Montagna

Societario

Barbara Napolitano

Societario

Alessandra Piersimoni

Societario

Silvia Romanelli

Societario

Alberto Saravalle

Societario

Gianfranco Veneziano

Societario

Federico Vermicelli

Societario

Federico Vezzani

Regolamentare

Mauro Cusmai

Societario

Francesca Marchetti

Bancario e Finanziario

Elisabetta Bellini

Societario

Ettore Frustaci

Bancario e Finanziario

Federica Munno

Societario

Ilaria Parrilla

Bancario e Finanziario

Riccardo Salerno

Societario

